

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 1969

(9^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAROLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione congiunta e rinvio:

« Riconoscimento e disciplina professionale del personale sanitario ausiliario per il conseguimento del diploma professionale per l'esercizio della professione » (542) (D'iniziativa dei senatori Menchinelli ed altri);

« Istituzione di scuole professionali per infermieri » (566) (D'iniziativa dei senatori Chiariello ed altri);

« Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria d'infermiere professionale e istituzione delle relative scuole » (594) (D'iniziativa del senatore Burtulo);

« Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria d'infermiere professionale e istituzione delle relative scuole » (620) (D'iniziativa dei senatori Albanese ed altri);

« Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria d'infermiere professionale e istituzione delle relative scuole » (625) (D'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri);

« Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria d'infermiere professionale e istitu-

zione delle relative scuole » (642) (D'iniziativa dei senatori Del Pace ed altri);

« Autorizzazione ad istituire corsi di esternato per il conseguimento del diploma di infermiere professionale da parte di allievi di ambo i sessi » (646) (D'iniziativa dei senatori Perrino e De Leoni);

« Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria d'infermiere professionale e istituzione delle relative scuole professionali » (773):

PRESIDENTE	Pag. 52, 56
PINTO, relatore	53
RIPIAMONTI, ministro della sanità	53

La seduta ha inizio alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Arcudi, Argiroffi, Ballesi, Caroli, Colella, De Leoni, Del Nero, Del Pace, Dindo, Ferroni, Guanti, La Penna, Lombardi, Manenti, Minella Molinari Angiola, Orlandi, Ossicini, Perrino, Picardo, Pinto, Zelioli Lanzini e Zonca.

Intervengono il ministro della sanità Ripamonti ed il sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Maria Pia Dal Canton.

11^a COMMISSIONE (Igiene e Sanità)9^a SEDUTA (15 ottobre 1969)

M A N E N T I, segretario, legge il verbale della seduta precedente che è approvato.

Discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:

- « Riconoscimento e disciplina professionale del personale sanitario ausiliario per il conseguimento del diploma professionale per l'esercizio della professione » (542), d'iniziativa dei senatori Menchinelli ed altri;
- « Istituzione di scuole professionali per infermieri » (566), d'iniziativa dei senatori Chiariello ed altri;
- « Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria d'infermiere professionale e istituzione delle relative scuole » (594), d'iniziativa del senatore Burtulo;
- « Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria d'infermiere professionale e istituzione delle relative scuole » (620), d'iniziativa dei senatori Albanese ed altri;
- « Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria d'infermiere professionale e istituzione delle relative scuole » (625), d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;
- « Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria d'infermiere professionale e istituzione delle relative scuole » (642), d'iniziativa dei senatori Del Pace ed altri;
- « Autorizzazione ad istituire corsi in esternato per il conseguimento del diploma d'infermiere professionale da parte di allievi di ambo i sessi » (646), d'iniziativa dei senatori Perrino e De Leoni;
- « Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria d'infermiere professionale e istituzione delle relative scuole professionali » (773)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge:

« Riconoscimento e disciplina professionale del personale sanitario ausiliario per il conseguimento del diploma professionale per l'esercizio della professione », d'iniziativa dei senatori Menchinelli, Di Prisco, Filippa, Naldini e Cuccu;

« Istituzione di scuole professionali per infermieri », d'iniziativa dei senatori Chiariello, Balbo e Veronesi;

« Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria d'infermiere professionale e istituzione delle relative scuole », d'iniziativa del senatore Burtulo;

« Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria d'infermiere professionale e istituzione delle relative scuole », d'iniziativa dei senatori Albanese, Vignola, Buzio, Bloise, Avezano Comes, Minnocci, Tansini e Segreto;

« Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria d'infermiere professionale e istituzione delle relative scuole », d'iniziativa dei senatori Nencioni, De Marsanich e Picardi;

« Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria d'infermiere professionale e istituzione delle relative scuole », d'iniziativa dei senatori Del Pace, Orlandi, Argiroffi, Minella Molinari Angiola, Cavalli, Guanti, Manenti, De Falco, Palazzeschi, Tedesco Giglia e Ossicini;

« Autorizzazione ad istituire corsi in esternato per il conseguimento del diploma di infermiere professionale da parte di allievi di ambo i sessi », d'iniziativa dei senatori Perrino e De Leoni;

« Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria d'infermiere professionale e istituzione delle relative scuole professionali ».

Informo la Commissione che il Presidente del Senato, con lettera in data 14 ottobre, ha accolto la richiesta di assegnazione in sede deliberante dei disegni di legge in oggetto. Ritengo che essi debbano venir discussi congiuntamente anche in tale nuova sede, come del resto si era già convenuto di fare in sede referente.

11^a COMMISSIONE (Igiene e Sanità)9^a SEDUTA (15 ottobre 1969)

P I N T O , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, sui disegni di legge in titolo ho già svolto la mia relazione in sede referente, per cui ritengo inutile ripetere tutte le considerazioni fatte in quella sede. Mi limiterò, pertanto, a sottolineare gli aspetti più importanti.

Innanzitutto desidero far presente la necessità che venga a cessare l'attuale ingiusta situazione esistente nel settore degli infermieri professionali, nel senso che soltanto le donne sono ammesse a frequentare le scuole-convitto, mentre gli uomini sono restati fino ad ora esclusi da questa attività. Ciò rappresenta una palese ingiustizia e contrasta, fra l'altro, con la norma costituzionale che sancisce la parità dei due sessi.

In secondo luogo, è appena il caso di ricordare la preoccupante carenza di questo importante personale paramedico, carenza che si farà via via sempre più sentire con la progressiva attuazione della riforma ospedaliera e le sempre maggiori esigenze assistenziali.

Occorre, pertanto, allargare la categoria degli infermieri professionali istituendo scuole in esternato così da incoraggiare giovani di ambo i sessi ad intraprendere questa carriera.

Queste sono, in breve, le finalità essenziali a cui si ispirano i sette provvedimenti d'iniziativa parlamentare ed il disegno di legge governativo al nostro esame; provvedimenti che, per identità di materia, si è già convenuto in sede referente di esaminare congiuntamente, pervenendo alla formulazione di un testo concordato dalla Commissione e dal rappresentante del Governo.

Credo di dover ricordare che, se sulla istituzione di scuole professionali in esternato per infermieri di ambo i sessi ci siamo trovati tutti d'accordo, qualche divergenza si è invece manifestata per quanto riguarda l'introduzione di una sanatoria al fine di agevolare agli infermieri generici attualmente in servizio il conseguimento del diploma di infermiere professionale. Si è comunque convenuto che tale sanatoria non può essere indiscriminata, ma deve ispirarsi a criteri della massima prudenza in modo

da garantire la preparazione e la capacità di questo personale.

Propongo pertanto di procedere all'esame del testo concordato, al quale peraltro in questa sede potranno essere apportati ulteriori miglioramenti al fine di risolvere nel modo più soddisfacente l'urgente e delicato problema.

R I P A M O N T I , *ministro della sanità*. Ho preso visione del testo concordato dalla Commissione nella seduta dell'8 ottobre e non posso che dividerne la sostanza, dal momento che esso riproduce nelle grandi linee il disegno di legge n. 773 di iniziativa governativa.

Nondimeno, tenendo conto delle osservazioni fatte dai membri della Commissione, ho ritenuto opportuno predisporre una serie di emendamenti e di integrazioni al predetto testo che ritengo possano contribuire ad una migliore regolamentazione del settore infermieristico.

Prima di dar lettura ed illustrare tali emendamenti rilevo che la finalità principale che si proponeva la legge 29 ottobre 1954, n. 1046, di supplire cioè alla grave carenza di infermieri professionali con elementi di più rapida formazione e in possesso di titoli scolastici inferiori, sono state raggiunte, a distanza di quindici anni, solo in parte. Infatti risulta che, malgrado il numero notevole di scuole che sono state autorizzate (240) e la media rilevante dei diplomi rilasciati ogni anno (7000), tuttora in diversi ospedali parte delle mansioni dell'assistenza diretta al malato proprie degli infermieri vengono affidate a personale assunto senza alcuna qualifica.

Da una indagine condotta da parte del Ministero della sanità e tuttora in fase di elaborazione risulta che il fenomeno è riscontrabile non soltanto nel Sud e nelle Isole, ma anche in altre zone del Paese. Continuare ad ignorare la situazione non è più possibile senza rischiare di sancire l'inservanza della legge, mentre, d'altra parte, si delinea sempre più pressante la richiesta di sanatorie indiscriminate.

Nè si può sottacere che in materia ha inciso negativamente la circostanza che la

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

9ª SEDUTA (15 ottobre 1969)

normativa attualmente vigente (legge 10 luglio 1940, n. 1098 e regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 130 e seguenti) esclude le persone di sesso maschile dalla facoltà di conseguire il diploma di infermiere professionale.

A tal riguardo è da rilevare che la legislazione in vigore potrebbe essere censurabile sotto un profilo costituzionale (ex articoli 3 e 51 della Costituzione) in quanto non sussistono, sul piano attitudinale, valide cause giustificative della diversità di trattamento normativo fissato per i due sessi. Sia una Commissione di studi istituita presso il Ministero della sanità che il Consiglio superiore di sanità hanno quindi avvertito l'esigenza di modificare le disposizioni vigenti, nel senso di riconoscere anche agli uomini la facoltà di esercitare l'attività di infermiere professionale.

In considerazione di quanto innanzi, si è venuti appunto nella determinazione di formulare un'apposita normativa integrativa del disegno di legge n. 773 che non intende risolvere a fondo il problema della categoria infermieristica, la cui integrale soluzione è collegata anche alla riforma dell'insegnamento medico superiore, ma dettare talune disposizioni atte a sopperire alle più impellenti esigenze del settore, senza peraltro stabilire delle premesse negative per la ristrutturazione funzionale delle condizioni di formazione ed inquadramento professionale del personale infermieristico.

Il provvedimento nella sua attuale e più organica formulazione è costituito da dodici articoli.

Con l'articolo 1 si estende l'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale anche al personale maschile, abolendo così ogni distinzione di sesso.

Si è ritenuto poi di sopprimere l'obbligo assoluto del convittamento, lasciando facoltà alle singole scuole di stabilire il numero degli allievi « convittati » secondo criteri socio-economici.

Va da sé che non è possibile imporre alle scuole l'ammissione dei maschi, potendo esistere particolari condizioni (esempio, scuole per religiose) che precludono la costituzione di scuole miste. Tuttavia, la nor-

mativa dettata tende a favorire al massimo la trasformazione delle attuali scuole femminili in scuole miste per utilizzare adeguatamente strutture didattiche che non possono improvvisarsi.

Si è altresì prevista l'elevazione del titolo di studio per l'ammissione alle scuole per infermiere professionali ottemperando in anticipo a quanto verrà imposto entro il 1970 dalla direttiva per il libero stabilimento delle infermiere professionali ai sensi dell'articolo 57 del Trattato di Roma istitutivo della CEE (cioè almeno dieci anni di formazione scolastica precedenti l'ingresso di scuole per infermiere).

Con l'articolo 2 si fissano puntualmente i requisiti per l'ammissione alle scuole. Un cenno particolare va fatto all'abbassamento del limite di età minimo per l'ammissione a dette scuole a 17 anni (dai 18 attuali). Ciò in relazione ai voti più volte espressi da parte del Consiglio superiore di sanità allo scopo di colmare lo *hiatus* esistente fra il termine del ciclo scolastico di 10 anni (15-16 anni) e di età di ingresso nelle scuole.

Tale *hiatus* costituisce infatti un fattore negativo ai fini dell'orientamento verso le carriere infermieristiche da parte dei giovani.

Con l'articolo 3 si è prevista la costituzione di un Centro didattico nazionale per la preparazione di materiale didattico tipo per le scuole per il personale sanitario ausiliario. Le spese relative a tale Centro possono essere assicurate attraverso lo storno di cento milioni dall'attuale capitolo di bilancio per le scuole convitto infermiere, capitolo che non può venire amministrato con criteri di programmazione per le diversità di attrezzature esistenti e per le difformità dei tipi di insegnamento.

La possibilità di fornire agli insegnanti delle scuole una traccia formulata secondo moderni criteri pedagogici consentirà di colmare le gravi sperequazioni attualmente esistenti nei livelli di insegnamento fra scuola e scuola.

Con l'articolo 4 si è previsto che, a partire dal 1972, viene prescritto il titolo di scuola media inferiore per l'accesso alle scuole per infermieri generici (cioè del titolo che or-

mai sostituisce quello di scuola elementare quale sanzione dell'obbligo scolastico). Ciò per favorire l'afflusso alle scuole stesse di giovani culturalmente più preparati allo svolgimento delle mansioni infermieristiche.

È ragionevole presumere che, entro tale data, i soggetti al di sotto dei 30 anni avranno acquisito tale titolo di studio in conformità delle vigenti disposizioni e che, comunque, per effetto delle disposizioni di favore dettate dalla presente legge, il personale ausiliario non qualificato sarà in possesso dei prescritti titoli.

Gli articoli da 5 a 12 dettano disposizioni di carattere finale e transitorio.

Con gli articoli 5, 6 e 7 vengono previsti per un periodo limitato di tempo corsi quadrimestrali speciali presso le stesse scuole per infermieri generici esistenti con programma di lezioni teoriche e pratiche da fissarsi con decreto interministeriale, con determinazione del limite massimo di età, con selezione degli aspiranti e limitazione del numero massimo dei partecipanti ai corsi in modo da assicurare una effettiva preparazione teorico-pratica, con il collegamento con la programmazione regionale ospedaliera nel quadro della pianificazione degli interventi didattici degli ospedali, con la partecipazione dei rappresentanti della Commissione interna in possesso di adeguate qualifiche alla selezione ed in parte agli esami per caratterizzare quella collaborazione fra personale ed amministrazione che è una delle caratteristiche di riforma ospedaliera e che dovrà sempre più estendersi per il miglioramento qualitativo dell'assistenza.

Con l'articolo 8 vengono fissati per gli allievi che hanno frequentato i corsi degli esami di idoneità, diretti ad accertare il possesso delle nozioni teorico-pratiche per l'esercizio dell'attività.

Con l'articolo 9 si sono dettate disposizioni di favore per il personale infermieristico generico.

Si è infatti previsto il passaggio di infermieri generici di ambo i sessi in possesso del titolo di scuola media inferiore e con almeno 5 anni di servizio al secondo anno di scuole convitto per infermiere con limite

di età, selezione e limitazione di numero correlato con la programmazione. Non si è ritenuto opportuno promuovere corsi speciali come per gli infermieri generici, in quanto ciò avrebbe costituito un notevole aggravio alle strutture didattiche delle attuali 106 scuole convitto per infermiere professionali.

Si è ritenuto così di evitare anche complicazioni nel rilascio del diploma che deve essere unico.

Con l'articolo 10 si demanda alla competenza dell'Amministrazione dell'ente istitutore la determinazione e liquidazione delle spese per lo svolgimento dei corsi e il funzionamento delle Commissioni.

Concludendo, si può affermare che il provvedimento, che reca norme di aggiornamento e revisione della legislazione vigente nel settore delle attività paramediche, risponde alle seguenti esigenze:

a) miglioramento qualitativo del personale parasanitario mediante la prescrizione di titoli di accesso alle scuole di livello più elevato di quello attualmente stabilito. Tale disciplina più rigorosa, oltre che aderire al progresso della scienza e della tecnica e sintonizzarsi con gli orientamenti attualmente dominanti nel settore ed emersi anche nel corso dei lavori in sede di apposite commissioni, operanti nell'ambito della Comunità economica europea, risponde pure alle istanze delle categorie interessate e particolarmente delle infermiere professionali che da tempo hanno sollecitato l'adozione di adeguati provvedimenti normativi per l'elevazione dei livelli attuali di formazione professionale al fine anche di evitare che le proprie rappresentanti vengano escluse dagli organismi professionali internazionali;

b) incremento del numero di questa importante categoria di operatori della pubblica sanità in modo da attenuare il notevole sfasamento tra domanda ed offerta e realizzare in un ragionevole lasso di tempo una soddisfacente qualificazione professionale;

c) accoglimento, sia pure parziale, delle richieste delle categorie interessate evitando, però, di operare sanatorie indiscriminate.

11^a COMMISSIONE (Igiene e Sanità)9^a SEDUTA (15 ottobre 1969)

nate quanto mai pregiudizievoli sia al prestigio della categoria che alle qualità delle prestazioni di rilevante importanza, affidate al personale paramedico.

Il testo rielaborato, che ho ora illustrato nelle sue grandi linee, verrà distribuito ai membri della Commissione affinché essi possano sottoporlo ad un esame approfondito e suggerire tutti quei miglioramenti che riterranno opportuni.

P R E S I D E N T E . Dato che il nuovo testo emendato dal Governo disciplina dettagliatamente la materia ed affronta alcuni delicati problemi del settore infermieristico, sarebbe forse opportuno affidarne l'esame ad

un comitato ristretto che dovrebbe riferire entro un breve termine alla Commissione.

Se nessuno si oppone, possiamo procedere alla nomina di tale comitato che sarà presieduto dal relatore, senatore Pinto, e composto dai senatori Albanese, Del Pace, Perrino, Picardo, Chiariello e Menchinelli.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,45.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI